

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti delle Entrate

di **Debora Reverberi**

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

L'attesissima [circolare 9/E/2021](#) emanata dall'Agenzia delle entrate, "sentito anche il Mise", scioglie finalmente molti dubbi interpretativi inerenti alla nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Prima di passare in rassegna sinteticamente i temi affrontati dalla circolare sottoforma di risposte a quesiti frequenti, si evidenziano i **chiarimenti più rilevanti**.

Viene innanzitutto **sciolto ogni dubbio circa le modalità di coordinamento tra disciplina previgente ex L. 160/2019 e attuale ex L.178/2020**: prevale la tesi da sempre sostenuta dal Mise, **con rilevanza della data del 15.11.2020 quale spartiacque fra le due normative**:

- gli **investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020** di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente della **160/2019**;
- gli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022** di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, sono **assoggettati alla nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa, della L. 178/2020**.

In linea con la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2021 è confermata la **facoltà di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale**: la ripartizione in tre quote risponde infatti all'esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali e non di fissare un limite temporale di fruizione.

Sulla scorta della [risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 85/2020](#) in materia di

credito Mezzogiorno viene **confermata anche per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai soci o collaboratori:**

- **soci di società di persone;**
- collaboratori di imprese familiari;
- soci delle società cooperative che abbiano optato per la trasparenza fiscale ex [articolo 115 Tuir](#).

L'imputazione ai soci o collaboratori avviene in **proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, nonché da quelle dei soci o collaboratori;** la somma tra le quote attribuite ai singoli soci o collaboratori e quella utilizzata direttamente dalla società non può eccedere la quota massima annuale fruibile.

Nel dettaglio i temi trattati **sotto forma di risposte a 24 quesiti** attengono i seguenti diversi profili dell'agevolazione:

- **ambito applicativo soggettivo**
- **ammissibilità delle reti d'impresa;**
- **esclusione temporanea delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive,** con inammissibilità dei costi sostenuti durante il periodo di applicazione della sanzione;
- **ammissibilità all'agevolazione per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività d'impresa,** previa separazione sul piano documentale e contabile delle spese ammissibili afferenti alle due diverse sfere;
- **ambito applicativo oggettivo**
- **ammissibilità degli investimenti realizzati con contratti di *leasing*** anche per beni 4.0, in virtù del principio generale di equivalenza sostanziale tra acquisto in proprietà e *leasing*;
- **ammissibilità degli investimenti in beni inferiori a 516,46 euro,** indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile e fiscale di deduzione integrale o ammortamento;
- **ambito applicativo temporale:**
- coordinamento tra L. 160/2019 e L. 178/2020, con rilevanza della **data del 15.11.2020 come spartiacque tra le due discipline;**
- **quantificazione del credito d'imposta**
- indicazioni circa le **modalità di determinazione del credito d'imposta per le reti d'impresa,** distintamente per le reti-soggetto e le reti-contratto;
- **rilevanza dell'Iva totalmente indetraibile** ai sensi dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) ovvero per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dall'[articolo 36-bis D.P.R. 633/1972](#); **irrilevanza dell'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata;**
- **rilevanza del costo di acquisizione del bene al lordo di eventuali contributi in conto impianti,** indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione;
- **irrilevanza del prezzo di riscatto del bene in *leasing*,** come diretta conseguenza dell'ammissibilità del costo sostenuto dal concedente/locatore;

- **modalità di fruizione**
- applicabilità dei requisiti soggettivi per la fruizione del credito (**rispetto della normativa sulla sicurezza e regolarità contributiva**) anche agli **esercenti arti e professioni**;
- **rilevanza del Durc regolare in corso di validità all'atto di ciascuna compensazione** e applicazione delle sanzioni per indebita compensazione del 30% in caso di Durc irregolare;
- **possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate anche oltre il terzo anno**, senza limiti temporali;
- **natura facoltativa della compensazione in un'unica quota**, per beni ordinari immateriali, limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel **periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in funzione del bene** ex [articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) e per beni materiali ordinari ex [articolo 1, comma 1059-bis, L. 178/2020](#);
- **effetti dell'interconnessione tardiva**, sintetizzabili nello **slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione del credito in misura piena** senza limiti di tempo per effettuare l'interconnessione, previo soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche del bene prima della sua entrata in funzione;
- **compensazione di importi superiori a 5.000 euro non subordinata né alla preventiva trasmissione della dichiarazione né all'apposizione del visto di conformità**;
- **trasferibilità del credito in capo al dante causa** in presenza di **operazioni straordinarie** che comportino il **trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale**;
- **trasferibilità del credito del de cuius in capo agli eredi** previa prosecuzione della medesima attività d'impresa;
- **trasferibilità del credito ai soci di società di persone e ai collaboratori dell'impresa familiare**;
- **trasferibilità del credito ai soci di società cooperativa** che abbia optato per la trasparenza fiscale ex [articolo 115 Tuir](#);
- **cumulabilità**
- indicazione del **procedimento** da seguire per il cumulo del credito con altre agevolazioni;
- **meccanismo di recapture**
- applicazione del *recapture* in caso di **mancato esercizio del diritto di riscatto o di cessione del contratto di leasing entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione; disapplicazione del *recapture* nel caso di bene riscattato e successivamente oggetto di contratto di *sale and lease back*;
- **disapplicazione del recapture in caso di furto del bene** comprovato da denuncia alle Autorità;
- **obblighi documentali**
- **possibilità di regolarizzare la dicitura errata apposta su documenti già emessi** secondo le modalità indicate nelle [risposte agli interpelli AdE n. 438 e 439/2020](#).